

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE FEDERALE D'APPELLO SEZIONE CONSULTIVA

### COMUNICATO UFFICIALE N. 002 /CFA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello,  
nella riunione tenutasi in Roma il 14 ottobre 2014,  
si è pronunciata sul seguente argomento:

#### Collegio composto con la partecipazione dei Signori:

Dott. Gerardo MASTRANDREA: Presidente, Avv. Salvatore CATALANO, Prof. Sergio LARICCIA, Prof. Salvatore Lucio PATTI, Prof. Domenico PORPORA, Dott. Giorgio PUTTI, Prof. Salvatore SICA, Prof. Silvio TRAVERSA: Componenti; Dott. Antonio METITIERI: Segretario.

**1) RICHIESTA DI PARERE INTERPRETATIVO DEL PRESIDENTE FEDERALE, AI SENSI DELL'ART. 31, COMMA 1, LETT. D) C.G.S., IN ORDINE ALL'ART. 43 BIS C.G.S. ED A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO LND.**

**IN PARTICOLARE, È STATO RICHIESTO:**

- **SE L'ART. 9, COMMA 3, DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI. LADDOVE PREVEDE CHE "IN CASO DI VACANZA DELLA CARICA DI PRESIDENTE DELLA LEGA... SI VERIFICA LA DECADENZA IMMEDIATA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO, CON CONSEGUENTE ORDINARIA AMMINISTRAZIONE AFFIDATA AL VICE PRESIDENTE VICARIO" COMPORTE CHE QUEST'ULTIMO CONCENTRI TUTTI I POTERI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DEL DIRETTIVO E CHE QUINDI POSSA PROCEDERE AD ADEGUARE LE NORME PROCEDURALI PER LE ASSEMBLEE DELLA LND AL NUOVO CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA;**

**IN ALTERNATIVA**

- **SE, A SEGUITO DEL RECEPIMENTO DA PARTE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA DEL NUOVO PRINCIPIO DEL CONI, LE NORME DI RANGO INFERIORE, QUALI SONO LE NORME PROCEDURALI DELLE ASSEMBLEE DI LEGA, DEBBANO INTENDERSI AUTOMATICAMENTE ADEGUATE A DETTE PREVISIONI E PERTANTO SI POSSA CONSIDERARE, IN VIA INTERPRETATIVA, CHE GLI ARTT. 4, 6 E 9 DELLE SUDETTE NORME DEVOLVANO LA COMPETENZA SULLE CONTROVERSIE IN MATERIA ASSEMBLEARE E SULLE RELATIVE CANDIDATURE AL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE — SEZ. DISCIPLINARE**

La Corte Federale d'Appello, Sezione Consultiva, riunitasi nella seduta del 14 ottobre 2014, rispondendo ai quesiti posti, nei termini di cui alle motivazioni che verranno rese note, ha così deliberato:

- visto anche il dettato dell'art. 43 bis, comma 5, del Codice di giustizia sportiva federale;
- ritenuto sussistente un obbligo di adeguamento alle previsioni del comma 1 del medesimo articolo relativamente agli artt. 4, 6 e 9 delle Norme Procedurali per le assemblee della Lega Nazionali Dilettanti, nel senso che esse devolvano la competenza sulle controversie in materia

assembleare e sulle relative candidature in primo grado al Tribunale Federale Nazionale — Sez. Disciplinare;

- ritiene che l'affidamento ai sensi dell'art. 9, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, al Vice Presidente Vicario dell'ordinaria amministrazione consente nondimeno a quest'ultimo di agire per l'adeguamento delle norme procedurali per le assemblee della LND al nuovo codice di giustizia sportiva, essendo questi subentrato nelle competenze del Consiglio Direttivo previste dall'art. 11, lettera h) del Regolamento della LND, salva l'approvazione e ratifica ai sensi della normativa vigente.

**Publicato in Roma il 16 ottobre 2014**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Gerardo Mastrandrea

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio